



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 3 febbraio 1997 – Ris. Mun. no. 983

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

IL PRELIEVO DELLE TASSE DI CONSUMO E ALLACCIAMENTO ACQUA POTABILE

il Municipio di Coldrerio,

richiamati gli art. 50, 51, 52, 53, 54 e 55 del Regolamento comunale per il servizio di distribuzione acqua potabile e art. 192 Legge Organica comunale, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare il prelievo delle tasse di consumo e allacciamento acqua potabile, a partire dal 1. gennaio 1997.

a) Tariffe di allacciamento

0,5% del valore di stima ufficiale dell'immobile ritenuto un minimo di CHF 500.00 ed un massimo di CHF 2'000.00

In caso di notevoli ampliamenti degli stabili va pagato un supplemento proporzionale all'aumento di stima.

Al momento della concessione a costruire, dev'essere versato un importo di CHF. 500.00.

b) Tariffe dell'acqua per l'uso domestico, industriale o aziende simili e artigianali, aziende agricole, esercizi pubblici, fabbriche, negozi e cantieri

CHF 1.30/ mc. indistintamente, calcolato sulla misurazione effettiva dell'acqua conteggiata dal contatore, senza tassa base.

c) Noleggior contatore

L'abbonamento annuo per il nolo del contatore ammonta al 10% del costo effettivo del contatore installato.

d) Uso temporaneo (tassa cantiere senza contatore)

Tariffa unica applicabile per nuove costruzioni e riattazioni senza contatore: 0,5%, calcolato sul preventivo totale di spesa, ritenuto un minimo di CHF 300.00- ed un massimo di CHF 3'000.00

e) Prestazioni speciali

A richiesta degli utenti, saranno fatturate sulla base degli accordi convenuti.



f) Pagamenti

Trascorso il primo semestre, l'Amministrazione emetterà una richiesta di acconto di circa il 50% del consumo dell'anno precedente.

Il conguaglio sarà da pagarsi entro 30 giorni dalla sua notifica.

In caso di mancato pagamento si procederà per via esecutiva.

g) Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

h) Pubblicazione

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 6 febbraio 1997 e per un periodo di 15 giorni.

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.